

DIRITTO

COSTITUZIONE ITALIANA

Ogni stato ha la propria Costituzione. Il contenuto della Costituzione nei diversi Paesi è ovviamente diverso, anche se riguarda le norme che stabiliscono le libertà fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, le funzioni e la struttura degli organi più importanti dello Stato e la modalità di modificare il testo della costituzione stessa.

Le costituzioni sono distinte tra loro in base a 3 requisiti fondamentali:

1. modalità di emanazione possono essere:
 - votate -> testo predisposto e votato democraticamente dai rappresentanti dei cittadini;
 - ottriate -> concesse e predisposte da un sovrano al suo popolo.
2. modalità di modificazione possono essere:
 - rigide -> sono sottoposte a procedure di modifica molto più complesse rispetto alle leggi ordinarie;
 - flessibili -> possono essere modificate con le stesse procedure con le quali si modifica una legge ordinaria.
3. contenuto può essere:
 - breve -> contengono solo le regole generali relative agli organi e al funzionamento dello Stato;
 - lungo -> trattano ampiamente anche la parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Tutte le Costituzioni eccetto quella Inglese sono scritte (per permettere alle persone di conoscerle).

La Costituzione Inglese non è formata da un unico testo ma da un insieme di antichi atti le cui origini risalgono al 1215.

DALLO STATUTO ALLA REPUBBLICA

La storia dello Stato italiano è stata contraddistinta dalla presenza di due testi costituzionali: dapprima lo Statuto Albertino e successivamente la Costituzione della Repubblica Italiana (tuttora vigente dal 1948).

Statuto ALBERTINO (Ottriate, Breve, Flessibile)

Redatto nel 1848 ma entrato in vigore nel 1861, concesso dal re Carlo Alberto. Questo è costituito da 84 articoli (di cui 9 dedicati ai diritti e ai doveri dei cittadini).

COSTITUZIONE VIGENTE (Votata, Lunga, Rigida)

Entrata in vigore nel 1948. Emanata dall'assemblea costituente e articolata in 139 articoli (di cui 54 dedicati ai diritti/doveri dei cittadini).

Nella prima metà del 18° secolo molti sovrani hanno concesso le prime costituzioni, denominate statuti. Il più importante è lo Statuto Albertino chiamato così perché concesso dal re di Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Questo Statuto è stato inizialmente applicato ai vari territori conquistati dalle truppe del regno di Sardegna e divenne la legge fondamentale del regno d'Italia nel 1861.

Essendo lo Statuto Albertino una costituzione breve, contrariata e flessibile ho permesso di modificare il testo con facilità in occasione gli eventi rilevanti. Lo Statuto Albertino è composto da 84 articoli e contiene l'enunciazione dei poteri e del ruolo del re, l'indicazione di alcuni diritti/doveri dei cittadini e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato.

I poteri fondamentali dello Stato previsti nello Statuto Albertino erano distinti e attribuiti a organi differenti.

- Potere Legislativo, esercitato dal re e dalle due camere: una di nomina elettiva, detta Camera dei deputati (eletti da una parte molto limitata del popolo poiché venivano escluse tutte le donne e gli uomini che non possedevano tre particolari requisiti: 25°esimo anno di età, capacità di leggere e scrivere e pagamento di un tributo annuo) e una di nomina regia chiamata Camera del Senato i cui componenti venivano scelti e nominati a vita dal sovrano.
- Potere Esecutivo, attribuito al re che lo esercitava con i ministri da lui nominati. Il sovrano è inoltre irresponsabile degli atti del governo.
- Potere Giudiziario, attribuito al re che lo esercitava mediante giudici da lui stesso come va.

Secondo lo statuto erano quindi attribuiti tutti e 3 i poteri fondamentali dello Stato.

REFERENDUM

Alla fine della seconda guerra mondiale si decise di delegare la scelta tra repubblica con monarchia direttamente al popolo consultandolo attraverso un referendum cioè una consultazione popolare. Per la prima volta anche le donne ebbero diritto al voto (riconoscimento avvenuto in Italia solo nel 1946). L'esito del referendum fu favorevole alla Repubblica pertanto si rese necessario nominare un capo provvisorio dello Stato provvedere alla redazione materiale di un testo costituzionale sulla base del quale costituire la nuova Repubblica a questo fine venne istituita una Assemblea costituente (i risultati del referendum istituzionale furono: Monarchia 45%, Repubblica 54%).

L'assemblea dopo aver eletto Enrico de Nicola presidente provvisorio inizio lavori per la compilazione del testo costituzionale.

Assemblea era composta da 556 membri che rappresentavano forze politiche molto differenti ma accomunate dall'idea di dare vita a un sistema politico istituzionale molto diverso da quello precedente. Al fine di rendere più agevole la stesura del testo della costituzione fra i componenti dell'assemblea fu formato un gruppo di 75 membri con la funzione di compilare materialmente il testo costituzionale.

La costituzione italiana vigente è composta da 139 articoli ricopri sono descritti i principi fondamentali che ispirano dello Stato e diritti doveri cittadini del futuro funzionamento degli organi più importanti dello Stato, all'articolo 138 la costituzione descrive le particolari modalità previste per modificare le norme costituzionali.

COSTITUZIONE ITALIANA

La costituzione è suddivisa in due parti precedute da una parte introduttiva denominata principi fondamentali e seguite da una parte finale chiamata disposizioni finali e transitorie. Ogni sua parte è a sua volta divisa in titoli alcuni di questi sono suddivisi in sezioni.

La nostra costituzione è composta da 139 articoli; è suddivisa in due parti, precedute da una parte introduttiva denominata "Principi Fondamentali" e seguite da una parte finale chiamata "Disposizioni finali e transitorie".

I principi fondamentali sono i pilastri della Costituzione Italiana, in cui sono contenuti i principi di maggiore importanza della costituzione.

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Si è cercato in uno spazio molto ridotto di evidenziare alcuni aspetti di grande importanza. Viene indicata e riconosciuta la nostra forma di Governo che è una Repubblica democratica. Nel comma successivo questo principio viene rafforzato. Questo articolo evidenzia inoltre il valore del lavoro, inteso come fondamento e crescita della società.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il secondo articolo garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (vita, libertà). Il nostro stato li riconosce a ogni individuo.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Questo articolo stabilisce il principio di uguaglianza che nel nostro ordinamento ha duplice significato: formale e sostanziale.

Formale: tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza alcuna distinzione.

Sostanziale: creare le condizioni affinché ciascuna persona possa essere effettivamente uguali alle altre.

Per realizzare ciò la Costituzione afferma che è necessario rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, essendo un obiettivo molto difficile da realizzare lo Stato cerca di raggiungerlo con scelte importanti attraverso l'istruzione, condizioni per l'occupazione, creando una rete di protezione per le persone più deboli, parità tra uomo e donna attraverso emanazione di molte leggi.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Questo articolo garantisce il diritto-dovere del cittadino al lavoro. Il lavoro rappresenta il mezzo che contribuisce al progressi materiale o spirituale dell'intera società.

Art. 5

L'articolo 5 stabilisce che l'Italia è indivisibile, questo per evitare che si verificano situazioni di divisione del territorio dopo l'unificazione (1861).

Art. 6

Questo articolo cerca di tutelare le minoranze linguistiche presenti in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta.

Artt. 7-8

Il nostro stato riconosce la libertà religiosa, le norme contenute in questi due articoli sono dirette a regolare i rapporti tra Stato e le confessioni religiose.

Art. 9

L'articolo 9 prevede invece il rispetto e la valorizzazione della cultura, intesa come ricerca scientifica, tecnica, letteraria, questo per tutelare l'immensità di opere di grande importanza presenti in ogni città.

Artt. 10-12

Il nostro stato ripudia la guerra come strumento di offesa.

Il nostro stato inoltre si impegna ad aiutare le persone che provengono da altri paesi nei quali non sono garantite e riconosciute le libertà democratiche.

L'estradizione è un atto con il quale l'autorità giudiziaria di uno Stato chiede a un altro Stato che una persona le sia consegnata per poterla sottoporre a un processo.

Infine l'articolo 12 descrive la forma e il colore del tricolore italiano, simbolo ideale del nostro stato.

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

La prima parte della costituzione è dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (artt. 13-54).

Sono sanciti i diritti e i doveri dei cittadini suddivisi in quattro aree fondamentali: civili, etico-sociali, economici, politici (questi garantiscono i diritti di voto e di partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale).

Artt. 13-28 —> Rapporti Civili

Artt. 13-16 Libertà della Persona

Gli articoli 13-16 riguardano la tutela di quattro libertà fondamentali: la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza e di circolazione.

La libertà personale (Art. 13) viene tutelata innanzitutto come libertà fisica e morale, solo attraverso un atto motivato emesso dal giudice può essere inflitto un provvedimento che restringa o limiti la libertà.

Il domicilio (Art. 14) della persona viene garantito dalla Costituzione intendendo un qualsiasi luogo in cui essa viva oppure svolga la sua attività professionale. Tali luoghi non possono essere ispezionati o perquisiti salvo provvedimenti del giudice o ispezioni della guardia di finanza.

La libertà di corrispondenza (Art. 15) che include anche la sua segretezza, garantisce ai cittadini il divieto di forme di controllo non solo su comunicazioni tramite lettere, ma anche su tutti i mezzi oggi abitualmente utilizzati. Solo in ambito di un indagine giudiziaria, il giudice può con un provvedimento motivato, autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni.

La libertà di circolazione (Art. 16) garantisce a tutti i cittadini di circolare liberamente nel territorio dello Stato, di soggiornare e stabilire liberamente il luogo dove risiedere e vivere.

Artt. 17-18 Libertà Collettive

L'articolo 17 assicura la libertà di riunione, che consente a più persone di incontrarsi liberamente qualsiasi luogo (senza portare con sé armi).

L'articolo 18 garantisce invece la libertà di associazione, diversamente dalla libertà di riunione è caratterizzata da strutture e vincoli tra gli aderenti destinati a durare nel tempo.

Artt. 19-20 Libertà Religiosa

Questi articoli consentono a tutti i cittadini la libertà religiosa, consente perciò a ciascuno di professare liberamente la propria fede religiosa.

Sono comunque stati stipulati appositi accordi con le organizzazioni religiose per regolare i reciproci rapporti.

Art. 21 Libertà di Manifestazione e di Pensiero

Garantisce la libertà di manifestazione e di pensiero senza subire censure o restrizioni. Ci sono comunque dei limiti per quanto riguarda il rispetto e la dignità di una persona. I principali strumenti di diffusione delle proprie idee e del proprio pensiero sono i mezzi di comunicazione di massa: televisione e radio. In questi ultimi anni si assiste alla crescita esponenziale di diffusione di nuovi media: internet.

Per evitare che i grandi editori o i grandi gruppi televisivi avessero una presenza eccessiva campo dell'informazione sono stati introdotti alcuni limiti relativi al possesso di reti televisive. Il sistema dell'informazione è concentrato infatti in poche grandi emittenti (RAI, Mediaset...).

PARLAMENTO

Il Parlamento è composto da due camere: la camera dei deputati (630 componenti) E il Senato della Repubblica (315 componenti come si aggiungono un numero massimo di cinque senatori a vita nominati dal capo dello Stato).

Il Parlamento è l'organo costituzionale a cui è attribuita la funzione legislativa che viene attuata mediante l'emanazione delle leggi.

Si tratta dell'unico organo costituzionale nazionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni, vengono eletti dai cittadini ogni cinque anni (questo periodo di tempo viene chiamato legislatura).

Entrambe le camere hanno gli stessi compiti e stesse funzioni di stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto.

I componenti della camera dei deputati sono chiamati deputati, I componenti del Senato senatori. Poiché entrambi fanno parte del Parlamento sono anche chiamati parlamentari.

La funzione legislativa non è l'unica attività attribuita al Parlamento, ma è sicuramente la più importante.

La formazione di una legge può essere suddiviso in quattro fasi fondamentali:

1. INIZIATIVA LEGISLATIVA


Consiste nella presentazione di una proposta di legge (chiamata disegno di legge se presentata da senatori o dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti:

- Deputato o Senatore
- Governo
- Cnel (Consiglio Nazionale Economia Lavoro) solo in materia economica e lavoro
- Consiglio regionale solo in materia regionale

2. FASE DI ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE DI UNA CAMERA

Sono possibili tre differenti modalità di esame di un progetto di legge:

1. Procedura ORDINARIA



2. Procedura SEDE REDIGENTE, prevede che l'esame del testo sia svolto in commissione, l'assemblea si limita a votare senza potervi apportare modifiche;
3. Procedura SEDE LEGISLATIVA, prevede che l'intero procedimento avvenga all'interno della commissione (quindi non passi dall'assemblea per l'approvazione).

4. IL PASSAGGIO ALL'ALTRA CAMERA E LA SUA APPROVAZIONE CON IL MEDESIMO TESTO

Indipendentemente dalla procedura adottata il progetto di legge approvato viene trasmesso all'altra camera, se il testo viene modificato il testo di legge deve essere riesaminato.

5. PROMULGAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

La promulgazione è l'atto con il quale il presidente della Repubblica attesta che una legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza. Il presidente della Repubblica può rinviare la legge alle camere.

La pubblicazione consiste nell'inserimento del testo nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Anche la costituzione può essere oggetto di revisione, ossia possono essere modificate enormi parti di cui è composta. Poiché la nostra costituzione è rigida la procedura di revisione costituzionale ha caratteristiche diverse rispetto alla procedura di modifica di una legge e viene detta aggravata (Art. 138).

Le caratteristiche di questa procedura sono le seguenti:

- La proposta di legge può provenire esclusivamente dal Parlamento o dal Governo;
- Il testo di legge deve essere approvato due volte da ogni camera;
- Tra la prima e la seconda votazione deve correre un periodo di tempo non inferiore a tre mesi;
- Se il testo di legge viene approvato a maggioranza qualificata (2/3 dei voti di Senatori e Deputati) la legge è considerata approvata in via definitiva.
- Nel caso in cui ottenesse la maggioranza assoluta la legge potrebbe essere sottoposta entro tre mesi a referendum, in tale ipotesi la legge entrerà in vigore solo se la maggioranza dei cittadini voterà a favore.

IL GOVERNO E LA SUA COMPOSIZIONE

Il governo è composto da:

- Presidente del consiglio;
- Ministri.

Insieme formano il Consiglio dei Ministri. Il governo è un organo complesso essendo costituito da più soggetti.

Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Chiede alle camere la fiducia, presenta alle camere i disegni di legge, promuove e coordina l'attività dei singoli ministri.

Il Consiglio dei Ministri è formato dal presidente del consiglio e dai ministri, ha il compito di garantire un indirizzo politico e unitario all'azione di governo, di stabilire gli obiettivi fondamentali dell'attività della pubblica amministrazione, di intrattenere rapporti politici e di fiducia con il Parlamento.

I ministri svolgono sia funzioni di politica e di governo, sia funzioni di natura amministrativa, essendo al vertice dei singoli ministeri.

Hanno inoltre il compito di rappresentare il ministero e di redigere gli atti di maggiore rilevanza. La legge 233 del 2006 ha indicato in 18 il numero di ministri con portafoglio.

Il presidente del consiglio è scelto e nominato dal presidente della Repubblica, mentre i singoli ministri sono sempre nominati dal presidente della Repubblica ma su proposta del presidente del consiglio.